



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 49 del 30.07.2020

Adunanza – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DISPOSIZIONI SPECIALI, PER L'ANNO 2020, IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI, IN DIPENDENZA DALL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Galliani Raffaella, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **20** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **44** del **30.07.2020**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gurioli Andrea – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il Presidente della seduta del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	ABAGNATO SAMUELE	Assente
GURIOLI ANDREA	Presente	RATTI IRENE	Presente
CASONI CHIARA	Presente	AGOSTINELLI FABRIZIO	Presente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	SETA ERIKA	Presente
DURANTE MARIO	Presente	PEDICA MIRKO	Assente
CIRAULO FRANCO	Presente	LA MORGIA UMBERTO	Presente
PERI LORENA	Presente	DORIA ANDREA	Presente
FRASCAROLI TAMARA	Presente	DALBONI GABRIELE	Presente
BONIFAZI GIULIO ALBERTO	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
MOROTTI ALICE	Presente	TONELLI ANDREA	Presente
TRITTONI GABRIELLA	Presente	CAPPELLINI PIETRO	Presente
MELI GIULIA	Presente	BAGLIERI GIOVANNI	Presente
ATTANASIO MARIA	Presente		

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 147 del 2013 ai commi 639 e seguenti ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale identificando nella tassa rifiuti TARI una sua componente;

Dato atto che la stessa legge del 2013 dava facoltà ai comuni di coprire i costi dello svolgimento del servizio rifiuti o con il ricorso ad un tributo, la TARI appunto, ovvero con l'introduzione, in sostituzione del tributo, di una tariffa corrispettiva patrimoniale TCP;

Evidenziato inoltre che è nella facoltà dei comuni scegliere il sistema di commisurazione del tributo, con diverse possibili soluzioni delineate al comma 652 della stessa legge 147/2013;

Dato atto che il Comune di Casalecchio di Reno ha adottato una soluzione regolamentare di tariffa di tipo monomio (senza distinguere in componente fissa e componente variabile), avvalendosi della facoltà prevista dal comma 652 prima parte, che consente al comune di adottare un proprio sistema di commisurazione;

Richiamato il disposto del comma 660 della già citata legge 147 del 2013, ai sensi del quale il Comune può "deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle previste dalla norma, finanziandole con risorse proprie di Bilancio;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 26 del 1 febbraio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario per sei mesi;

Dato atto che per effetto di una serie di D.P.C.M. e Ordinanze dei Presidenti delle Regioni italiane nei mesi compresi tra febbraio e giugno è stata imposta la chiusura obbligatoria di numerose attività economiche, a fini di prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus COVID19;

Rilevato che, pertanto, le stesse utenze non domestiche non hanno potuto svolgere, quando sottoposte a cosiddetto lockdown, la propria attività e che di conseguenza i locali dalle stesse occupati erano nello stato di sostanziale inidoneità alla produzione di rifiuti, per il periodo di chiusura forzata imposto;

Ritenuta la necessità di deliberare un intervento economico volto a neutralizzare, sulla tassa, l'effetto negativo del lockdown;

Valutati tutti gli aspetti sia di tipo giuridico, sia di opportunità;

Rilevato che anche l'autorità ARERA, recentemente preposta a funzioni di vigilanza nel settore, ha avuto modo, con la sua deliberazione 158 del 2020, di indicare come criterio guida il numero dei giorni di chiusura forzata;

Ribadito che il Comune applica un prelievo tributario di tipo monomio e quindi non può distinguere tra componente fissa e variabile;

Ritenuta inoltre l'opportunità, anche a fini di sostegno indiretto alle aziende interessate dal blocco forzato, con l'intento di facilitarne la ripresa, di agevolare e aiutare, anche nella fase della ripresa, le attività economiche interessate, prendendo a riferimento l'intera quota del tributo che si sarebbe dovuta pagare durante i giorni di chiusura forzata (100% dei giorni di lockdown forzato);

Dato atto che la concreta attribuzione del bonus COVID 19 può aver luogo, per la quasi totalità dei casi interessati, mediante attribuzione automatica, senza necessità che gli interessati presentino istanza o autocertificazione, e dato atto che questo esito è raggiungibile mediante l'adozione di un sistema di qualificazione dell'attività dell'azienda sulla base dei codici ATECO di tipo prevalente, reperibili presso la Camera di Commercio industria ed Artigianato oppure presso l'Anagrafe Tributaria nazionale (Punto fisco);

Visto lo schema di disposizioni a contenuto regolamentare, da adottarsi nelle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Considerato che le stesse coniugano esigenze di speditezza e semplificazione degli adempimenti per le specifiche singole utenze non domestiche, tutela delle ragioni di parte con la possibilità da un lato di chiedere una revisione delle attribuzioni e dall'altro di ottenere tutela in giudizio, responsabilizzazione degli aventi diritto al bonus, che dovranno eventualmente segnalare all'ufficio comunale l'indebita attribuzione del bonus in presenza di errori di attribuzione, di calcolo ovvero di deroga prefettizia, delineando un sistema agile, fondato su criteri logico-matematici di attribuzione, rigore di analisi e coerenza con il danno da chiusura subito tenuto conto dell'equivalenza del bonus al numero dei giorni di chiusura;

Preso atto che il costo calcolato di queste agevolazioni è stimato in una somma di poco inferiore a 250 mila euro, di cui l'amministrazione intende farsi carico;

Richiamato il disposto dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18 del 2020, convertito in legge dalla legge n. 27 del 24.04.2020, il quale ha stabilito che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27.12.2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.";

Dato atto che il Comune ha già scelto tale facoltà, con espressa manifesta adesione alla possibilità offerta dalla norma mediante la propria deliberazione n. 22 del 30.04.2020, esecutiva, punto 2 della deliberata e dato atto, altresì, che con l'occasione si intende confermare tale decisione, procedendo ad approvazione delle tariffe 2020 della TARI nella stessa misura del 2019 così come riportate nel testo allegato alla presente deliberazione, parte integrante formale e sostanziale della stessa, riservandosi di procedere al conguaglio come da previsione del comma 5 citato;

Dato atto che la presente deliberazione viene assunta nell'esercizio della potestà regolamentare generale stabilita dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm., nonché nell'esercizio del potere conferito dalla norma con il comma 660 della legge 147/2013 e con l'articolo 107 comma 5 del D.L. 18/2020 citato;

Sentita la Giunta Comunale;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 28.07.2020;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Dato atto che in data 27.07.2020 è stato acquisito agli atti il parere obbligatorio sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'articolo 239

lettera b) punto 7 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Uditi:

- l'illustrazione dell'Assessore Bevacqua;
- l'intervento in sede di discussione generale del Consigliere Tonelli Andrea (Lista Civica Casalecchio di Reno), al quale replica in risposta l'assessore Bevacqua;
- la dichiarazione di voto favorevole della Consigliera Peri (gruppo P.D.);

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Preso atto che durante la discussione è entrato il Consigliere Pedica Mirko ed è uscito il Consigliere Dalboni Gabriele. Presenti 23;

Visto l'esito dell'eserita votazione;

Presenti: 23

Votanti: 23

Favorevoli: 15 (Gruppi P.D., E' Wiva Casalecchio, Casalecchio da Vivere,)

Contrari: 6 (Gruppi Lista Civica Casalecchio di Reno, Movimento 5 stelle e Lega Salvini Premier)

Astenuti: 2 (Gruppo Centrodestra per Casalecchio);

DELIBERA

1. di stabilire, nell'esercizio della potestà generale ex art. 52 d. lgs. 447/1997, e con valore di misura eccezionale per l'anno 2020, necessitata in ragione dello stato di emergenza sanitaria richiamato in premessa, l'introduzione di un bonus COVID 19 riservato alle attività, identificate d'ufficio con sistemi automatizzati, e con la possibilità, comunque, di attivare un procedimento di revisione dell'attribuzione in presenza di elementi che conducano ad una diversa valutazione, da disciplinare secondo le disposizioni di dettaglio riportate in allegato sub A), a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare la decisione già assunta con propria deliberazione n 22 in data 30.04.2020, esecutiva, di applicare anche nel 2020 le tariffe TARI stabilite per l'anno 2019, avvalendosi della possibilità offerta dall'articolo 107 comma 5 del DL 18 del 2020 e di approvare, conseguentemente, in allegato, la tavola riassuntiva delle tariffe per la riscossione della TARI 2020 riportate nel documento allegato sub B), per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente il Consiglio, al fine di dare pronta attuazione a quanto stabilito, con separata votazione espressa in forma palese che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori

Presenti: 23

Votanti: 21

Favorevoli: 15 (Gruppi P.D., E' Wiva Casalecchio, Casalecchio da Vivere,)

Contrari: 6 (Gruppi Lista Civica Casalecchio di Reno, Movimento 5 stelle e Lega Salvini Premier)

Astenuti: 2 (Gruppo Centrodestra per Casalecchio);

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio
GURIOLI ANDREA

Il Segretario Generale
GALLIANI RAFFAELLA